

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale" ed in particolare i commi 1, 1 bis, 3, 4 e 5;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante " Composizione delle Giunte . Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.i. avente ad oggetto " "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane " ed in particolare l'articolo 12 comma 2 bis come introdotto dall'articolo 7 comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5, l'articolo 13 e l'articolo 51;

VISTO il D.A. n. 28 del 3 febbraio 2022 con cui, per le motivazioni ivi contenute, presupposta la sospensione dalla carica del Sindaco del comune di Catania e l'assenza del vicesindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, è stato nominato un Commissario straordinario in sostituzione del Sindaco Metropolitano di Catania ;

VISTA la nota prot. n. 301268 del 28.07.2022 , con la quale il Segretario comunale ha comunicato che in pari data, con nota assunta al Protocollo generale dell'Ente al n. 301217, il Sindaco del Comune di Catania, Dott. Salvatore Domenico Antonio Pogliese,, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 bis della L.R. n. 35/1997, così come introdotto dall'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. n. 17/2016, "*Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio*";

RILEVATO che, ai sensi del richiamato articolo 11, comma 1, della L.R. n. 35/1997, così come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della l.r. 5.5.2017, n.7 "*la cessazione dalla carica di sindaco per dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che resta in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile*";

RITENUTO, pertanto, di dovere prendere atto della decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta comunale di Catania e, contestualmente, di procedere alla nomina di un Commissario straordinario, cui attribuire i relativi poteri, fino al primo turno elettorale utile;

RITENUTO che detto Commissario debba assumere anche le funzioni di Sindaco metropolitano considerato che, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della citata legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, "Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo";

CONSIDERATO che, il comma 5 dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e ss.mm. ii., prevede, con specifica motivazione, l'individuazione della figura del vice-commissario straordinario, anche per l'esercizio di funzioni delegate dal Commissario straordinario;

TENUTO CONTO delle dimensioni del Comune di Catania, sia sotto il profilo territoriale che sotto il profilo della classe demografica di popolazione;

TENUTO CONTO della complessità delle problematiche in atto non compiutamente definite, relative all'assolvimento di servizi pubblici essenziali;

RILEVATA la conseguente necessità di dovere provvedere alla nomina di due vice-commissari straordinari;

RITENUTO, altresì, di dovere revocare il D.A. n. 28 del 3 febbraio 2022 a causa del mutamento della situazione di fatto che l'ha motivato;

RITENUTO, altresì, che detti soggetti debbano possedere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot.n.89815/GAB del 9 settembre 2022 di verifica dei requisiti;

VISTA la nota prot.n.89945/GAB del 9 settembre 2022 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

Articolo 1) Per i motivi in premessa specificati, si prende atto dell'avvenuta decadenza del Sindaco e della Giunta del Comune di Catania;

Articolo 2) Dott. Federico Portoghese

Qualifica dirigente pubblico in quiescenza, è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Catania, in sostituzione degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.

Articolo 3) Il D.A. n. 28 del 3 febbraio 2022 è revocato a causa del mutamento della situazione di fatto che l'ha motivato;

Articolo 4) Per i motivi in premessa specificati, è nominato vice-commissario straordinario presso il Comune di Catania, anche per l'esercizio di funzioni delegate dal Commissario straordinario, i soggetti di soggetti:

- Dott. **Bernardo Campo** qualifica funzionario direttivo della Regione Siciliana;

Articolo 5) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, mentre ai vicecommissari spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico;

Articolo 6) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 09 settembre 2022

L'ASSESSORE
Zambuto

IL PRESIDENTE
Musumeci